

DELIBERAZIONE n° 303 del 19/03/2010

SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale

Allegati:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Marco Biagini _____

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente,
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima,
regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Luciano Oppo _____

OGGETTO: Proroga prestazioni orarie aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali impegnati ad assicurare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Amministrazione del Personale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Marco Biagini

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo

IL COMMISSARIO

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 13/01/2009 con cui venivano istituite le prestazioni orarie aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali impegnati ad assicurare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).;

VISTA la nota n. 2411120 del 11/03/2010 con cui i Direttori dei Distretti di Oristano, Ales - Terralba e Ghilarza - Bosa, hanno richiesto di prorogare le prestazioni orarie aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali impegnati ad assicurare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

DATO ATTO che

- Nei tre Distretti di Oristano, Ales - Terralba e Ghilarza - Bosa è operativa l'Assistenza Domiciliare integrata, rivolta a persone non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità e tesa essenzialmente a stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- Occorre, per garantire il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e per assicurare la continuità assistenziale, incrementare l'organico infermieristico da destinare al servizio
- Il progetto di cui trattasi é scaduto in data 31/12/2009;
- Occorre proseguire e prorogare le prestazioni orarie aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali impegnati ad assicurare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- l'attività svolta dal personale inserito nell'attività ha garantito l'Assistenza Domiciliare integrata agli utenti del territorio, non altrimenti fronteggiabile col personale assegnato alle UU.OO. di Attività e servizi di assistenza e Cure Domiciliari dei tre Distretti;

VISTO Il parere espresso dal Direttore Sanitario Aziendale col quale si dispone la proroga del progetto per un periodo massimo di mesi sei;

RICHIAMATA la Legge 8.01.2002 n. 1 recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ed in particolare il comma 2

dell'articolo 1 il quale dispone che le Aziende USL, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti, in forza di contratto con l'azienda, prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;

VISTA l'art. 4 della Legge 3.08.2007 n. 120 recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria;

VISTO l'art. 13 del CCNL per il personale del comparto siglato in data 10 aprile 2008, il quale rinvia ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del citato contratto, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, la trattazione di diverse tematiche, tra le quali anche la disciplina delle prestazioni aggiuntive alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007;

VISTO il comma 3 del citato articolo il quale dispone che "sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti dalla stessa Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
- b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
- c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;

REPUTATO necessario (al fine di sopperire alle rappresentate carenze del personale infermieristico) dover prorogare, per le ragioni su esposte, le prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, così come previsto e disciplinato dalla L. n. 1 del 8.01.2002 e successive integrazioni, tra le quali la legge 3 agosto 2007 n. 120 fino al 30 Giugno 2010;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTO l'Atto Aziendale;

VISTI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi specificati in premessa:

- 1) Di prorogare le prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, fino al 30 Giugno 2010, fatta salva la possibilità di ulteriore proroga e fatta salva in ogni caso la possibilità per la Direzione Generale di sospendere o revocare l'attuazione dell'istituto in qualunque momento nel caso in cui lo stesso non dovesse più risultare idoneo, utile o conveniente per le attività assistenziali in argomento
- 2) Di dare atto che tale attività deve coinvolgere il personale infermieristico che comunichi la propria disponibilità e che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
 - b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;

3) Di dare atto che la partecipazione all'attività oggetto del progetto non deve comportare in alcun modo pregiudizio per le condizioni di sicurezza;

4) Di stabilire che la partecipazione al progetto è subordinata all'espletamento dell'intero orario di servizio e dei normali turni, anche di pronta disponibilità e che deve ritenersi inibita nei periodi di ferie, di aspettativa per maternità ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale;

5) Di stabilire che il controllo dell'attuazione dell'attività nei limiti sopradescritti e la valutazione dell'effettiva necessità delle ore da utilizzare sono affidati ai Direttori dei Distretti;

6) Di stabilire altresì che la liquidazione dei compensi avvenga a cadenza mensile dietro presentazione da parte del Responsabile dei Servizi di apposita relazione con l'indicazione dei riepiloghi dei turni di servizio effettivamente prestati in eccedenza alla normale attività d'istituto nel rispetto delle modalità sopra indicate e con l'attestazione che il risultato dell'assistenza sanitaria è stato raggiunto;

7) Di trasmettere il presente atto ai Direttori dei Distretti, ai Responsabili delle UU.OO. .OO. di Attività e servizi di assistenza e Cure Domiciliari dei tre Distretti, al Servizio Affari Generali e Legali, al Servizio Personale, nonché, al Servizio Bilancio, per quanto di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pietro Attilio Manca

Dott. Serafinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 23/03/2010 al 06/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga